

## **Inquadramento legislativo relativo all'istituzione del Catasto Incendi Comunale**

Il Comune di Cascina, in base a quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dall'art. 75 bis della legge Regione Toscana n. 39/2000 ha istituito con Delibera di Giunta Comunale n°193 del 04/10/2023 il Catasto Incendi Boschivi, costituito da n°1 scheda relativa agli incendi verificatisi negli anni 2018 e 2021 con l'elenco delle particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale/cartografico; su tali aree insisteranno i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina.

Il catasto delle aree percorse dal fuoco verrà aggiornato annualmente entro il 31 maggio di ogni anno, previa pubblicazione di avviso sull'Albo Pretorio online e sul sito del Comune.

L'istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio sanciti dall'art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall'art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.

Richiamato quanto disposto dall'art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i. (Legge Forestale), ed in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:

*“art.4 Nei boschi percorsi da incendi è vietato:*

*a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*

*b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.*

*5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*

*a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*

*b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*

*5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.*

*6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.*

*art.7 Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”*